

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dott. Antonio Frittella, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(574) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), SIMONE OTTAVIANI (Segretario della Società Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N° 9174/887 pf10-11/AM/ma del 27.5.2011).

Con provvedimento del 27 maggio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Sig. Simone Ottaviani, nella qualità di Segretario della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma primo, del CGS, per avere fornito al calciatore Lispi Rinaldo una informazione errata, senza riscontrarne la validità, che permetteva a quest'ultimo di rilasciare la dichiarazione liberatoria, che contribuiva a consentire alla Società Foligno Calcio Srl di potersi iscrivere al campionato per la stagione sportiva 2010 – 2011; b) il Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma primo, del CGS, in relazione all'art. 8, comma quarto, del CGS, per avere ottenuto la dichiarazione liberatoria del calciatore Lispi Rinaldo, che contribuiva a consentire alla propria Società di poter iscrivere la squadra al campionato per la stagione sportiva 2010 – 2011, sottacendogli di riferire che sul conto corrente bancario della Società non esistevano le disponibilità finanziarie per potere consentire l'effettuazione in suo favore del bonifico relativo alla somma degli stipendi dei mesi di aprile e marzo 2010; c) la Società Foligno Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Sig. Maurizio Zampetti, ed al proprio segretario, Sig. Simone Ottaviani, ai sensi dell'art. 4, comma primo e secondo, del CGS, nonché della violazione prevista dall'art. 8, comma quarto, del CGS, in relazione all'art. 18, comma primo, lettera g), del CGS.

Con memoria difensiva del 9 luglio 2011 il Sig. Maurizio Zampetti, il Sig. Simone Ottaviani e la Società Foligno Calcio Srl in persona del Legale rappresentante pro tempore hanno contestato la fondatezza del deferimento in questione chiedendo l'archiviazione del medesimo.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Simone Ottaviani, nella qualità di Segretario della Società Foligno Calcio Srl, la inibizione per mesi 2 (due); b) al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, la inibizione per mesi 6 (sei); c) alla Società Foligno Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in oggetto, anche alla luce delle argomentazioni difensive dei soggetti deferiti, la Commissione ritiene il deferimento non fondato.

Difatti le circostanze contestate dalla Procura federale sono sconfessate dalla dichiarazione liberatoria sottoscritta in data 22 giugno 2010 dal Sig. Rinaldo Lispi davanti all'Avv. Luigi Napolitano, notaio in Foligno, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Perugia. Con la sottoscrizione della predetta dichiarazione il Sig. Lispi ha espressamente riconosciuto che ogni e qualsiasi importo dovuto per emolumenti contrattualmente pattuiti era stato lui integralmente corrisposto sino alla data del 30 aprile 2010; detta dichiarazione costituisce ovviamente anche quietanza delle somme ricevute.

Già di per sé quanto sopra sarebbe sufficiente a respingere il deferimento in questione e prosciogliere i soggetti deferiti.

In più non può sottacersi la circostanza per cui la sottoscrizione della dichiarazione è stata autenticata dal notaio Luigi Napolitano il quale, dopo avere identificato il Sig. Lispi ed averlo ammonito sulla responsabilità penale cui poteva incorrere in caso di dichiarazione mendace, ne ha raccolto le dichiarazioni espresse e sottoscritte in sua presenza.

Infine va rilevato che la Procura federale non ha fornito a sostegno della tesi accusatoria alcuna concreta prova diretta ad avvalorare le violazioni denunciate, ne' tanto meno ha fatto riferimento ad iniziative, evidentemente mai attivate, dirette ad accertare l'illecita sottoscrizione della quietanza liberatoria.

P.Q.M.

la Commissione respinge il deferimento e proscioglie i soggetti deferiti.

(553) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N°. 9037/430 pf10-11/AM/ma del 24.5.2011).

Con provvedimento del 26 maggio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il signor Maurizio Zampetti, nella qualità di legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma primo, e 8, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92, comma primo, delle NOIF (doveri dei tesserati) e dell'art. 94, comma primo, lettera a), delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo provveduto a stipulare un accordo economico per l'importo di € 10.000,00 con il tecnico Giulio Peruzzi in contrasto con le disposizioni federali; b) la Società Foligno Calcio Srl per

rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma primo e secondo, per l'operato del proprio legale rappresentante e del proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, l'inibizione di mesi 2 (due);*
- alla Società Foligno Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(637) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO ANZALONE (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Ravenna Calcio Srl), GIANNI FABBRI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl), GIORGIO BUFFONE (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9757/035 pf10-11/SP/blp del 14.6.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 14.6.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Fabrizio Anzalone, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato con il Ravenna Calcio Srl; Gianni Fabbri, Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, del Ravenna; Giorgio Buffone, Direttore sportivo societario; nonché la stessa Ravenna Calcio Srl per rispondere: i primi tre della violazione prevista dagli artt. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 94 NOIF e all'art. 8 comma 6 CGS, per avere gli stessi redatto e depositato presso i competenti organi federali un contratto simulato per l'importo di € 105.930,00 volto a

dissimulare l'esistenza del reale contratto riportante un accordo economico per il maggiore importo di € 186.233,00, successivamente depositato dal calciatore Anzalone, entrambi relativi alla stagione sportiva 2009-2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Fabrizio Anzalone, Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio Anzalone, Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Anzalone, sanzione della squalifica per giornate 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giornate 2 (due); pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Ravenna Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 77.303,00 (€ settantasettemilatrecentotré/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 51.536,00 (€ cinquantunomilacinquecentotrentasei/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giorgio Buffone: 6 (sei) mesi di inibizione.

Nel termine previsto il deferito Buffone non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né alcuno è comparso alla riunione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti che Anzalone e la Società Ravenna hanno stipulato, in data 5.10.09, un contratto economico per € 105.930,00 relativo alle stagioni 2009-10 e 2010-2011, regolarmente depositato e ratificato in Lega; in data 11.6.10, risulta poi depositato dal calciatore Anzalone un secondo contratto economico, relativo alle due stesse stagioni

sportive e stipulato fra le stesse parti, che prevedeva una retribuzione lorda di € 186.233,00 per la stagione 2009-10 a partire dal 15 aprile 2010. Dalla documentazione in atti risulta che i contratti sono stati sottoscritti su modello tipo previsto dalle norme federali, acquisiti dal Ravenna tramite procedura telematica, adottata dalla Lega, in data 1 ottobre 2009, aventi numeri di serie sequenziali (0902MV1822 e 0902 MV1823). Dalle modalità di compilazione e deposito dei detti contratti si può agevolmente comprendere come effettivamente sia esistito fra le parti un intento fraudolento teso a nascondere un accordo economico maggiore depositando in Lega solo quello recante la cifra inferiore, ciò almeno fino all'avvenuto deposito del secondo contratto, artificialmente datato 15.4.10 ma stampato e sottoscritto l'1.10.09 come risulta dalla consequenzialità dei numeri di serie, da parte del calciatore Anzalone. Tali circostanze fanno emergere come il primo contratto fosse simulato dalle parti e che quello reale, effettivamente voluto dalle parti, fosse il secondo, quello poi depositato solo successivamente dal calciatore, di maggior valore economico e, per tale motivo, dissimulato, probabilmente perché oggetto di maggiori tassazioni e contribuzioni.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità del deferito.

Il dispositivo

Delibera di infliggere al Sig. Giorgio Buffone la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).

A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali per il Sig. Fabrizio Anzalone;
- inibizione di 4 (quattro) mesi per il Sig. Gianni Fabbri;
- ammenda di € 51.536,00 (€ cinquantunomilacinquecentotrentasei/00) per la Società Ravenna Calcio Srl.

(484) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI, ELISABETTA PASINI, GIUSEPPE PASINI, LUCA PASINI, GIULIA COLOMBI, PIERFRANCESCO GALLIZZI (nota N°. 8118/1303 pf09-10/AM/ma del 28.4.2011).

Letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28 aprile 2011 nei confronti di:

- Luciano Passirani per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 31 luglio 2009 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Amministratore unico della Società AC Pro Sesto Srl adottando la medesima cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale, condotta dal precedente Consiglio di Amministrazione;
- Elisabetta Pasini per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl adottando la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale;

- Giuseppe Pasini per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale;
- Luca Pasini per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale;
- Giulia Colombi per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale;
- Pierfrancesco Gallizzi per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale;

All'inizio della riunione odierna i Signori Luca Pasini, Giuseppe Pasini e Giulia Colombi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Luca Pasini, Giuseppe Pasini e Giulia Colombi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luca Pasini, sanzione della inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 1 (uno); pena base per il Sig. Giuseppe Pasini, sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 2 (due); pena base per la Sig.ra Giulia Colombi, sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 1 (uno)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite Luciano Passirani, Elisabetta Pasini e Pierfrancesco Gallizzi.

In via preliminare la Procura federale chiede di stralciare le posizioni dei Sigg. Elisabetta Pasini e Pierfrancesco Gallizzi dovendosi rettificare i deferimenti già notificati.

Per quanto attiene alla posizione del Sig. Luciano Passirani il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano conclude per l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per anni 3 (tre).

Il Sig. Luciano Passirani non è presente alla presente udienza e non ha depositato alcuna memoria difensiva.

Ritenuto che da un esame degli atti risulta accertato che il Sig. Luciano Passirani dal 31 luglio 2009 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della Società, che dal 15 luglio 2009 la Società è stata interamente controllata dallo stesso Sig. Passirani, che nel periodo in cui la Società è stata controllata dal Passirani la deficitaria situazione patrimoniale, economica e finanziaria non ha avuto alcun miglioramento, stante l'assenza di ogni forma di liquidità, portando rapidamente la Società al fallimento dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 31 marzo 2010.

Considerato che le responsabilità del Passirani in ordine all'intervenuto fallimento risultano dunque ampiamente comprovate.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) a carico del Sig. Luciano Passirani.

A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS irroga inoltre le seguenti sanzioni:

- inibizione di 1 (uno) anno per il Sig. Luca Pasini;
- inibizione di 2 (due) anni per il Sig. Giuseppe Pasini;
- inibizione di 1(uno) anno per la Sig.ra Giulia Colombi.

Stralcia le posizioni relative ai deferimenti disposti nei confronti dei sigg. Elisabetta Pasini e Pierfrancesco Gallizzi e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 15 Luglio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete